

**LINEE GUIDA
PER LA RIORGANIZZAZIONE
ISTITUZIONALE DEGLI AMBITI
TERRITORIALI SOCIALI**

Indice

Premessa

Prima parte - La gestione associata dei servizi

Seconda parte - L'esercizio associato della funzione sociale

Indicazioni di fondo

Gli strumenti giuridici previsti dalla normativa

Lo strumento specifico della "Convenzione intercomunale"

L'Ufficio Comune

Impegni operativi della Regione Marche per sostenere l'applicazione dei processi di rafforzamento di ambito.

Terza parte - Ambiti territoriali sociali e Comunità Montane

Premessa

La configurazione giuridica

I fondi regionali per l'ambito sociale

Quarta parte – Ambiti territoriali sociali e Province

Quinta parte - modalità di selezione del Coordinatore di ambito

Premessa

La necessità di rafforzare l'ambito sociale

A seguito dell'esperienza maturata con l'istituzione degli Ambiti Territoriali Sociali e con la sperimentazione dei Piani Sociali di Zona 2003, è emersa la possibilità di costituire un sistema organico e funzionale di integrazione e rafforzamento istituzionale degli A.T.S. e di caratterizzare secondo modalità più efficaci il ruolo e le competenze del Coordinatore d'Ambito.

La prosecuzione dell'attività di implementazione della riforma delle politiche sociali nelle modalità indicate dalla legge 328/00 e dal "Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali" attraverso i Piani triennali di ambito sociale, presentati alla Regione Marche nel corso del 2005 sulla base delle "linee guida per la predisposizione dei Piani triennali di ambito sociale – obiettivi 2005/2007" approvate nel dicembre 2004, ha richiesto la stesura di ulteriori "linee guida" inerenti l'esercizio associato della funzione sociale e la gestione associata dei servizi e il relativo rafforzamento organizzativo dell'ambito sociale.

La nuova fase di programmazione 2005/2007 quindi verrà regolata da ulteriori linee guida regionali, che potrebbero trovare perfezionamento e consolidamento giuridico in apposito testo normativo regionale.

D'altra parte, non va dimenticato che il tema in questione costituisce, fin dalla nascita nel nostro Paese di un sistema di servizi sociali, uno dei leit motiv delle politiche sociali: già il D.P.R. n. 616/1977 stabiliva che le Regioni identificassero gli ambiti, in genere sovracomunali, ottimali per l'organizzazione dei servizi sociali e che prevedessero per gli enti locali l'obbligatorietà della gestione associata entro tali zone. Il principio è stato significativamente ribadito – in senso generale – dalla legge Bassanini (n. 59/1997), dal relativo decreto attuativo (n. 112/1998) e, da ultimo dal T.U. n. 267/2000 e dalla legge quadro sul sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali (n. 328/2000). Il problema non è, dunque, dato dal "se" la funzione ed i servizi sociali debbano essere svolti in forma associata, bensì solo quello di stabilite "come" ciò debba avvenire.

Per questo motivo si è ritenuto di predisporre un documento di indirizzo che offra indicazioni operative finalizzate ad individuare le modalità possibili in termini normativi per integrare non solo i servizi, ma anche e soprattutto le funzioni tecniche e politiche dei comuni in materia di politiche sociali.

Già nelle "Linee guida per la predisposizione dei Piani triennali di ambito sociale – obiettivi 2005/2007" venivano date indicazioni "verso la gestione associata dei servizi a livello di ambito"; nostro intendimento è ora quello di offrire, attraverso le presenti linee guida, indicazioni più specifiche sull'esercizio associato della funzione sociale.

Alcuni assunti di fondo indispensabili per applicare bene le linee guida

Il documento parte da alcuni assunti di fondo che si riportano per chiarezza espositiva:

- ♦ Nel rispetto dell'autonomia affidata agli enti locali in ordine alla scelta delle modalità istituzionali più adatte per la riorganizzazione istituzionale dell'ambito, la Regione ha ritenuto di fare riferimento alle indicazioni riportate nel Testo unico sull'ordinamento delle autonomie

locali (D.Lvo 267/00) che parla di: "Convenzione intercomunale con creazione di ufficio comune", di "Accordo di programma", di "Consorzio e Azienda consortile", di "Unione dei Comuni". Si tratta infatti di strumenti tutti ugualmente idonei ad un "salto di qualità istituzionale" del sistema integrato di interventi e servizi sociali avviato con il Piano Sociale regionale nel rispetto di quegli elementi di qualità che si ritiene debbano essere proseguiti e cioè:

- Centralità del ruolo politico del Comitato dei Sindaci;
 - Centralità del ruolo tecnico di coordinamento e "facilitazione" del responsabile del servizio sociale unico dell'ambito territoriale che svolge le funzioni di Coordinatore di ambito (iscritto nell'apposito elenco regionale) sia pur nelle differenti modalità organizzative che ogni ambito deciderà di adottare (Accordo di programma, Consorzio o azienda speciale consortile, Unione dei Comuni, Convenzione intercomunale con creazione di ufficio Comune, comunità Montana);
 - Centralità dello strumento del Piano di ambito sociale e dei relativi tavoli di concertazione e di tutti gli strumenti di partecipazione previsti e avviati in questi anni;
 - Centralità di tutti i percorsi di concertazione, co-progettazione e consultazione nelle modalità indicate all'art. 1 della legge 328/00;
 - Centralità dei sistemi informativi regionali, provinciali e di ambito.
- ♦ Non si entra quindi nel merito di modalità preferenziali purchè:
 - si rispettino le condizioni operative e organizzative riportate nelle linee guida per la elaborazione dei piani triennali di ambito sociale;
 - ogni percorso si intenda seguire coinvolga la totalità dei Comuni presenti nell'ambito territoriale sociale - e non solo una parte di essi - la cui composizione è definita a tutt'oggi dagli atti regionali applicativi del Piano sociale regionale, in prospettiva da specifiche norme di legge;
 - ♦ La sottolineatura data in questo documento allo strumento della "Convenzione intercomunale" con la costituzione dell'ufficio comune è legata alla scarsa conoscenza di questa possibilità offerta dalla normativa rispetto alle altre che sono maggiormente utilizzate dagli enti locali per modalità di gestione integrata delle funzioni e quindi alla necessità di "mettere in campo" anche questo strumento, ma non costituisce una "scelta preferenziale" della Regione;
 - ♦ La Regione però stabilisce in questo caso, come esclusivo, l'utilizzo di istituzioni di diritto pubblico per la gestione integrata delle funzioni delegando ad altri strumenti (aziende speciali e Istituzioni previste dal testo unico all'art. 114) eventuali funzioni di gestione integrata di servizi mantenendo ferma la funzione di regia all'ente pubblico.

Le linee guida: articolazione del documento

Articoleremo quindi il documento

- in una prima parte nella quale verrà riassunto il contenuto delle

indicazioni già date in ordine alla gestione associata dei servizi

- in una seconda parte più specifica sull'esercizio associato attraverso:
 - o indicazioni di fondo,
 - o l'illustrazione dello strumento della "Convenzione intercomunale",
 - o la descrizione dell'"Ufficio comune".
- Una terza parte interverrà sul ruolo delle Comunità Montane laddove il loro territorio coincida con quello dell'ambito territoriale sociale. E' stata articolata in una premessa, in una descrizione della configurazione giuridica ed in una parte più specifica sulle modalità di assegnazione dei fondi regionali;
- Una quarta e ultima parte che delinea le modalità di selezione del Coordinatore di ambito chiamato ad assumere, nelle diverse configurazioni giuridiche e istituzionali, ruolo e funzioni dirigenziali abbinate al compito di "facilitatore" già previsto dalle precedenti linee guida
- In allegato si riportano, come supporto di conoscenza, due schemi di convenzione:
 - o uno (allegato A) utilizzabile in caso di opzione a favore dello strumento della "Convenzione con istituzione di ufficio comune";
 - o uno (allegato B) utilizzabile in caso di esercizio associato dei servizi sociali tramite conferimento dai Comuni alla Comunità Montana

Prima parte - La gestione associata dei servizi.

Le "linee guida per la predisposizione dei Piani triennali di ambito sociale – obiettivi 2005/2007" intervenivano con delle indicazioni significative sul versante della "gestione associata dei servizi a livello di ambito" che costituiscono il patrimonio acquisito durante la sperimentazione dei piani annuali 2003/2004.

Le indicazioni ivi riportate offrivano una cornice di riferimento così riassumibile:

- La scelta di procedere all'integrazione della rete dei servizi (per gli aspetti programmatori e progettuali), nonché all'integrazione territoriale, istituzionale e di governance, richiede un percorso che rafforzi la gestione associata dei servizi a livello di ambito;
- Compete ai Comuni scegliere lo strumento da adottare per la gestione associata dei servizi, all'interno della normativa vigente (DL 267/2000 – testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - norme che istituiscono le Aziende pubbliche di servizi alla persona);
- La gestione associata dei servizi a livello di ambito, inframbito e interambito, deve perseguire sia obiettivi di efficienza della spesa pubblica che di efficacia delle prestazioni e dei servizi per le persone e per le famiglie;
- Per realizzare obiettivi di benessere per le persone in termini di efficienza e di efficacia, è indispensabile assumere la natura multidimensionale dei problemi e prevedere, attraverso un concreto processo di partecipazione e condivisione, l'integrazione delle politiche e delle risorse afferenti ai diversi settori di intervento delle istituzioni pubbliche, degli enti e degli attori sociali presenti nel territorio;
- La "regia" pubblica della rete di governance, per realizzare il sistema integrato di interventi e servizi, non può essere delegata a chi assolve a funzioni gestionali, né deve limitarsi a indicazioni e verifiche sugli esiti conseguiti dalla gestione, che possono in quanto tali, configurare forme di delega "nascoste";
- Si tratta di individuare le funzioni e le responsabilità che competono a chi svolge un ruolo di rappresentanza e a chi svolge un ruolo di gestione, di assegnare strumenti e risorse perché entrambe le funzioni possano essere svolte in termini cogenti e continuati. L'assenza o la scarsa coerenza dell'esercizio di una delle due funzioni – quella di rappresentanza, quella gestionale – determina infatti il blocco o la distorsione del processo di innovazione;
- Il Comitato dei Sindaci, che governa a livello di ambito sociale la definizione e la regia del Piano di Zona, del PCS e del PAD, (nonché sede in grado di connettere queste politiche con le strategie di sviluppo del territorio), resta il primo referente per garantire e sviluppare i processi di partecipazione e di concertazione e per promuovere le azioni di integrazione, alle quali la gestione associata dovrà necessariamente corrispondere.

A queste indicazioni la Regione faceva corrispondere un adeguato

accompagnamento al processo di implementazione offrendo anche sedi di confronto e approfondimento sulle linee che i diversi ambiti avrebbero predisposto per la gestione associata.

Strettamente legato a questo processo sta il livello di esercizio associato delle funzioni che interviene non tanto sul livello gestionale dei singoli servizi, ma sul livello gestionale territoriale integrato del complesso delle politiche sociali di un ambito nelle modalità evidenziate dal "Monitoraggio sull'attività dei piani di Zona" effettuato dalla Regione sui Piani sperimentali 2003 che comporta un intervento nella organizzazione dei servizi sociali dei singoli comuni.

Seconda parte - L'esercizio associato della funzione sociale

Indicazioni di fondo

La modalità gestionali dei servizi e l'esercizio stesso della funzione sociale in forma integrata, necessaria per superare quegli elementi di debolezza caratterizzati dalla frammentazione degli interventi, richiedono una maggiore celerità dei processi decisionali all'interno dell'ambito.

L'esigenza in questo senso è quindi quella di intervenire per:

- dare una maggiore consistenza alla forma giuridica degli Ambiti territoriali sociali;
- valorizzare il ruolo politico e rappresentativo dei Comuni, senza confonderlo con quello gestionale;
- evitare duplicazioni di competenze e di strutture a ciò dedicate favorendo l'utilizzo di articolazioni territoriali già presenti sul territorio marchigiano;
- evitare il sistema "a scatole cinesi", cioè fondato su contenitori sostanzialmente vuoti che "rimandano" ad altri;
- evitare di introdurre nel sistema il rischio di confusione tra i ruoli;
- evitare il protagonismo di pochi e la deresponsabilizzazione di molti.

Le modalità per giungere ad una riorganizzazione istituzionale dell'ambito suggeriscono alla Regione Marche l'opportunità di offrire alle autonome valutazioni dei Comuni spunti di riflessione al fine di operare consapevolmente le scelte ritenute più opportune con riferimento alle specificità che caratterizzano i territori di riferimento.

In particolare, l'Amministrazione regionale intende porre in luce l'opportunità di soluzioni che:

- tengano conto dei processi avviati in diversi Ambiti territoriali sociali regionali;
- intervengano per governare i processi complessivi in atto negli Ambiti definendo elementi essenziali da garantire e suggerendo modalità efficaci e di semplice fattibilità previste dalla normativa vigente sulla base dei seguenti criteri:
 - o non frapporte tra cittadini e istituzioni ulteriori organismi di secondo livello che inficerebbero i processi di partecipazione ai tavoli e alle decisioni di rilievo;
 - o garantire momenti forti di partecipazione da parte dei cittadini nel rispetto del ruolo di indirizzo, promozione e disciplina che spetta unicamente all'ente locale;
 - o non vincolare l'esercizio in forma associata delle funzioni sociali unicamente alla creazione di ulteriori soggetti a ciò deputati (aziende speciali o altro).

Gli strumenti giuridici previsti dalla normativa

Volontà della Regione non è quella di preconstituire forme istituzionali decise dal livello centrale, ma di offrire un contributo alle autonomie locali affinché le stesse siano sollecitate a modificare l'assetto istituzionale

attuale all'interno di alcune indicazioni di carattere strategico frutto delle concertazioni attivate in questi anni in sede di sperimentazione dei Piani di ambito sociale.

La prospettiva di fondo che la Regione intende sostenere è quella dello sviluppo della "governance" delle politiche sociali fondata sul coinvolgimento degli attori sociali nei processi decisionali attraverso grossi investimenti nella partecipazione della società civile.

Si tratta quindi di evitare in ogni modo l'introduzione di condizioni di mercato nella produzione dei beni e servizi sociali realizzata nell'ambito della commercializzazione e normalmente associata alla riduzione delle funzioni pubbliche di erogazione e gestione diretta a favore di soggetti privati per favorire – anche con lo strumento giuridico opportuno e adeguato – lo sviluppo di politiche pubbliche capaci di aprirsi ad una pluralità di attori e organizzazioni pubblici e privati con la diffusione di stili negoziali delle azioni pubbliche e di strutture di tipo partenariale.

Come già illustrato nelle "linee guida per la predisposizione dei Piani triennali di ambito sociale – obiettivi 2005/2007" la "governance" si realizza attraverso la:

- "Concertazione" il cui referente è il Presidente del Comitato dei Sindaci che provvede alla convocazione degli attori sociali e a concordare con essi tempi, modalità e tematiche da sottoporre alla concertazione;
- co-progettazione il cui referente è il coordinatore di ambito e lo staff dell'ufficio di Piano. E' il coordinatore che provvede alla convocazione degli attori sociali e che procede a stabilire tempi, modalità e contenuti della co-progettazione sulla base delle indicazioni e delle priorità emerse dalla concertazione.

L'utilizzo di tali strumenti avviene attraverso la sequenza di momenti successivi che scandiscono e favoriscono la partecipazione, la costruzione del profilo di comunità, la concertazione e la progettazione partecipata in ogni ambito territoriale.

Nelle "linee guida per la predisposizione e l'approvazione dei Piani di Zona 2003" venivano individuate le varie fasi di costruzione del piano che vanno tenute presenti anche in una situazione di rafforzamento istituzionale dell'ambito territoriale sociale nelle modalità previste dalle presenti linee guida e che si riportano di seguito in sintesi:

fase di avvio attraverso un confronto tra Comitato dei Sindaci e Coordinatore di ambito;

incontri del coordinatore di ambito con i soggetti istituzionali e non istituzionali per concordare un programma di lavoro con obiettivi, tempi, modalità di collaborazione e ruolo di ciascun soggetto;

coinvolgimento dello staff e dell'ufficio di Piano (nelle modalità in cui verrà organizzato a seconda del tipo di soluzione organizzativa verrà prescelta) nel percorso di gestione dei tavoli partecipativi;

utilizzo del sistema informativo di ambito che agisce in stretta collaborazione con i livelli provinciali e regionale, nelle modalità riportate nell'accordo di programma stipulato tra la Regione Marche e le Province di Pesaro, Ancona, Macerata e Ascoli Piceno per la costituzione dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali e con il livello di programmazione sanitaria territoriale individuata nel

distretto sanitario;

organizzazione di eventi istituzionali di informazione, conoscenza, sensibilizzazione e coinvolgimento dei soggetti pubblici, del privato sociale e dei cittadini;

costituzione e gestione dei tavoli di lavoro che, raccordati dal coordinatore di ambito, avviano il processo di conoscenza ed elaborazione rispetto alle specifiche aree di intervento sviluppandole per le varie aree organizzative. Nella continuità del processo è opportuno continuare a distinguere le tre fasi di impegno dei tavoli di lavoro: consultazione per la fase conoscitiva, concertazione per la individuazione degli obiettivi e delle priorità condivise, progettazione per la elaborazione vera e propria delle diverse sezioni del piano di ambito;

individuazione da parte dell'organo politico di riferimento territoriale – comitato dei sindaci – delle criticità, degli obiettivi generali, delle priorità d'intervento, delle indicazioni metodologiche per la costruzione del Piano assieme al Coordinatore di ambito per il necessario supporto tecnico;

stesura di una prima bozza di Piano con i tavoli di lavoro alla presenza di tutti i soggetti di partecipazione riportati all'art. 1 della legge 328/00;

elaborazione definitiva del Piano triennale e articolazione dello stesso in Piani esecutivi a cadenza annuale

Formalizzazione del Piano di ambito sociale e avvio delle procedure di implementazione dello stesso attraverso un continuo confronto tra il livello decisionale pubblico e i livelli di consultazione, concertazione e co-progettazione;

Resoconto annuale delle fasi di implementazione del Piano e attività di monitoraggio;

Eventuali cambiamenti o modifiche in corso d'opera;

Valutazione finale circa l'impatto del Piano di ambito nel sistema locale di welfare nei termini di benessere collettivo della popolazione

All'interno di tale strategia che affida all'Ente locale il governo del sistema, gli strumenti giuridici previsti dalla normativa esistente ("Testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali D.Lvo 267/2000") sono i seguenti:

- 1. L'Accordo di programma** (art. 34) che è lo strumento utilizzato dagli ambiti a tutt'oggi per approvare il piani di ambito e definirne le modalità attuative. Si tratta di uno strumento che si intende superare dati i limiti di operatività manifestati in questi anni di sperimentazione. In base alla normativa comunque l'accordo di programma è utilizzabile per la definizione ed attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che per la loro completa realizzazione richiedono l'azione integrata e coordinata di più enti, si può realizzare un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. E' evidente che questa modalità non porta alla creazione di un soggetto giuridicamente autonomo

2. Il Consorzio e l'azienda Speciale Consortile (art. 31): si tratta di una forma giuridica prevista non solo per la gestione associata di uno o più servizi, ma anche per l'esercizio associato delle funzioni. E' dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e statutaria. I consorzi possono anche assumere la forma di aziende speciali consortili. Ovviamente non è ricompreso, in questo modello, il Consorzio avente rilevanza economica e imprenditoriale.

3. le Unioni dei Comuni (art 32): sono enti locali costituiti da due o più comuni, di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza. Si tratta di una forma particolarmente significativa per il sistema dell'ambito perché garantisce il governo al Comitato dei Sindaci e una organizzazione interna particolarmente unitaria e coordinata per quanto riguarda le funzioni (all'interno delle Unioni dei Comuni inseriamo anche le Comunità Montane – art. 27 – che sono considerate esse stesse, dalla norma, delle Unioni dei Comuni).

Altri strumenti come le **Aziende speciali e le Istituzioni** (art. 114), in quanto enti od organismi strumentali del singolo Ente locale funzionali alla gestione integrata dei servizi e non al coordinamento delle funzioni, che è l'oggetto delle presenti linee guida, sono considerati non idonei, in quanto tali, al raggiungimento degli obiettivi di sistema riportati sul piano Sociale Regionale.

Accanto a questi strumenti a disposizione degli enti locali, che costituiscono modalità conosciute e già utilizzate per mettere in rete in maniera stabile sia le funzioni che la gestione dei servizi, abbiamo ritenuto di offrire, con queste linee guida, un approfondimento sullo strumento della **"Convenzione intercomunale" con la costituzione di uffici comuni** che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo (art. 30, comma 4)

Lo strumento della "Convenzione intercomunale" - Un percorso di approfondimento accanto agli altri.

Ferma restando l'autonomia affidata agli enti locali, come abbiamo più volte ribadito, di decidere quale modello giuridico istituzionale sia più opportuno applicare sul proprio territorio, la Regione Marche ritiene necessario fornire alle Autonomie Locali specifiche indicazioni a proposito di una delle tre modalità associative – Unione dei Comuni, Consorzio intercomunale, Convenzione - previste dagli articoli 27 e seguenti del T.U. n. 267/2000: **La convenzione intercomunale con creazione di un ufficio comune.**

Ciò, in quanto la consolidata esperienza e l'elevato livello di elaborazione dottrinale concernenti le prime due forme associative (Unione dei Comuni e Consorzio) non caratterizzano anche la terza, rispetto alla quale si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti operativi al fine di renderne il più possibile chiare la configurazione e l'eventuale applicazione.

In altre parole, si intende compensare il basso livello di elaborazione che caratterizza la forma associativa costituita dalla convenzione intercomunale sotto forma di "Uffici Comuni", al fine di rendere più facilmente praticabile uno strumento che sia in grado di garantire la continuità con il percorso

avviato nei termini sopra descritti, rafforzando il livello organizzativo istituzionale. La "convenzione intercomunale" rappresenta - in aggiunta alla creazione di nuovi soggetti giuridici "associativi" (unioni e consorzi) - una formula giuridica appropriata per dare unitarietà alle funzioni ed alla gestione d'Ambito.

La convenzione predetta si caratterizza non solo per la sua "leggerezza", ma anche perché è in grado di consentire la perfetta coincidenza degli organi che presidiano le funzioni sanitarie e socio sanitarie con quelli che presidiano le funzioni sociali - i Comitati dei Sindaci - ed anche perché permette di evitare la creazione di enti e/o organi di secondo livello, variamente e positivamente caratterizzati, che in ogni caso si interpongono nel rapporto fra la rappresentanza politica della popolazione (Comuni) e gli interventi.

La Regione Marche ha sempre evidenziato come la logica di una sussidiarietà, fortemente garantita dalle Istituzioni pubbliche, e il modello di "partecipazione", enfatizzino la necessità di compenetrazione, nell'ambito della "funzione sociale pubblica", fra la dimensione politica e quella tecnico-organizzativa. In particolare, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, la P.A. non è più individuata come soggetto prevalentemente "prestazionale", in cui le problematiche gestionali finiscono col prendere il sopravvento, facendo dimenticare in parte la funzione politica, ma primariamente come espressione e motore di un rapporto "stato - comunità" in cui si riscopre la centralità della "funzione" pubblica, ma in cui il potere autoritativo, non più unilateralmente esercitato, lascia spazio alla partecipazione intesa come appropriazione di quote di potere e delle correlate responsabilità.

Per questo motivo, si ritiene opportuno, ferma restando, ovviamente, l'autonomia dei singoli enti locali nella scelta della forma associativa - alla luce anche delle specificità territoriali - dare maggiore chiarezza alle caratteristiche di una forma associativa "leggera", qual è la Convenzione Intercomunale caratterizzata dalla istituzione di uffici comuni.

La scelta di tale forma associativa "leggera", con la nascita di "uffici comuni" politicamente presidiati dal Comitato dei Sindaci - e, dunque, dagli stessi Amministratori dei comuni associati - permette, inoltre, di conservare un ruolo politico *forte e diretto* degli Amministratori comunali che non vengono sostituiti da consigli di amministrazione "di secondo livello", oltre che di garantire unicità di governo per le funzioni comunali sociali e per quelle sanitarie.

L'Ufficio Comune

Accanto alla possibilità di dar vita ad Unioni di Comuni ed a Consorzi Intercomunali, si intende segnalare l'opportunità di istituire, come livello minimo ed omogeneo, in ogni ambito territoriale, un "Ufficio comune" che rappresenta sostanzialmente il rafforzamento giuridico e istituzionale dell'Ufficio di Piano riportato nelle precedenti linee guida per l'attuazione del Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali del Luglio 2001 che al punto 1.2 definivano la composizione e le funzioni dello stesso.

Questo, all'interno dell'accordo di programma stipulato tra i Comuni, ed a seguito di apposita convenzione, svolge le funzioni effettive di organismo tecnico unificato in cui devono confluire tutte le risorse umane

ed organizzative dedicate in tutto o in parte ("pro quota") al sociale; e cioè sia quelle a ciò dedicate nei singoli comuni, sia quelle già proprie dell'Ufficio del Coordinatore d'Ambito.

Va da sé che nel caso (che frequentemente si verifica nei piccoli comuni) di funzionari ed operatori impiegati nel sociale solo per una parte dell'orario di servizio, sarà necessario procedere alla valutazione delle caratteristiche professionali degli stessi in rapporto alle esigenze dell'Ufficio Comune e tenuto conto di quelle dei Comuni di appartenenza al fine di operare una cernita e stabilire il distacco – a tempo pieno - solo dei dipendenti rispetto ai quali tale scelta sia ritenuta migliore; ciò, poiché un distacco a tempo parziale sarebbe incompatibile con la funzionalità dell'ufficio comune e finirebbe con lo sguarnire il Comune di provenienza senza un adeguato beneficio per l'Ufficio Comune.

Potrà avvenire, quindi, che funzionari ed operatori parzialmente impiegati nei servizi sociali nei rispettivi comuni vengano o non vengano distaccati, a seconda dei casi. Ovviamente, come meglio precisato nella "convenzione tipo" allegata, il distacco di dipendenti dovrà trovare puntuale compensazione sotto il profilo economico al momento della ripartizione in capo ai Comuni dei finanziamenti regionali.

All'Ufficio Comune sono attribuite, in linea di principio, tutte le funzioni ed i servizi ricompresi nel piano d'ambito.

L'ipotesi della prosecuzione della gestione singola è da considerare come eccezione rispetto alla regola della gestione associata.

Infatti, l'ipotesi di una attribuzione solo parziale all'ambito delle funzioni comunali vanifica lo scopo di fondo della gestione associata - di assicurare omogeneità sul territorio delle politiche sociali, migliore integrazione socio-sanitaria, efficienza ed efficacia - ma finisce anche col disattendere i progressi raggiunti nel sistema dei servizi sociali dopo il DPR n. 616/1977 costituiti dall'unitarietà del sistema e col porsi in insanabile contrasto con le lettere e lo spirito della legge n. 328/2000.

Si tratta di una struttura organizzativa (uffici comuni in regime di convenzione) presidiata da un organo politico (comitato dei sindaci): quindi di un'evoluzione più "solida" di quanto già in essere negli ambiti, sia pure con diverse caratteristiche organizzative e istituzionali.

L'istituzione dell'ufficio unico prevede, dunque, il distacco funzionale al suo interno, del personale dipendente dai singoli Comuni e addetto alle politiche sociali; ovvero il trasferimento delle risorse finanziarie corrispondenti al costo pro quota del personale che per ragioni organizzative (ad esempio perché non addetto esclusivamente ai servizi sociali) o per altra ragione i comuni non intendono distaccare all'Ufficio Comune. Ciò, in analogia a quanto da tempo invalso nella prassi comunale nel caso di altre professionalità che, tra comuni di piccole dimensioni, vengono gestite in maniera consortile (vedi uffici tecnici).

A tal fine, sarà opportuno che la definizione del contenuto della convenzione sia preceduto dalla ricognizione da parte dei singoli comuni del carico di lavoro del proprio personale addetto in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, ai servizi sociali al fine di dare alla struttura organizzativa dell'ufficio comune la giusta consistenza qualitativa.

In ogni caso dovrà essere evitato il distacco a tempo parziale.

Pur non essendo dotato di personalità giuridica l'ufficio è titolare di rapporti giuridici. L'assenza di personalità giuridica significa infatti solamente l'impossibilità di limitare la responsabilità al soggetto associativo e non invece l'impossibilità per tale soggetto di essere titolare di rapporti giuridici.

In ogni caso, in attesa di possibili interventi legislativi regionali, l'Ufficio unico può validamente adottare – attraverso il proprio o i propri dirigenti – propri atti e provvedimenti e, se in tal senso previsto dalla convenzione istitutiva, porre in essere – per conto dei Comuni associati ma in nome proprio – nuovi rapporti giuridici esterni, che vedranno formalmente coinvolto solo per gli aspetti contabili e di bilancio il Comune che nell'attuale sistema viene definito quale “capofila” e che nel ruolo che si propone con il presente atto di indirizzo viene più significativamente indicato come “comune delegato all'esercizio della funzione contabile”.

L'Ufficio Comune sarà diretto da un direttore che dovrà svolgere funzioni di “Coordinatore di ambito” mantenendo quindi anche le funzioni già previste dalle linee guida regionali di “facilitatore”. Tale figura, selezionata nelle modalità di cui alla successiva “Quarta parte” delle linee guida, sarà anche interfaccia significativo con la Regione per lo sviluppo della governance locale e regionale nella programmazione, concertazione e co-progettazione dei servizi a livello territoriale e assumerà funzioni dirigenziali o di alta professionalità, anche con riferimento alla gestione diretta della spesa, in base alle indicazioni deliberate dal Comitato dei Sindaci ed alle risorse messe a disposizione dell'ufficio unico dai singoli Comuni nelle modalità riportate nella convenzione; ciò, ovviamente, assicurando il rispetto della posizione giuridica ed economica dei funzionari distaccati. L'Ufficio Comune, infatti, non può che essere considerato e strutturato come un'entità organizzativa in tutto e per tutto unitaria, differendo dal normale “ufficio” solo per l'essere posto in rapporto organico non con un Comune specifico ma con i Comuni convenzionati nel loro complesso. In tale nuova struttura il personale svolgerà il ruolo che sarà ritenuto più appropriato in rapporto alla professionalità stessa ed alle esigenze dell'organizzazione compatibilmente con il livello di inquadramento previsto dal contratto di lavoro e dalla propria professionalità.

In mancanza di un formale bilancio dell'associazione intercomunale, le somme confluiranno nel bilancio di uno dei Comuni aderenti, che fungerà da mero “contenitore contabile”.

L'ufficio Comune, in altre parole, **gestirà (all'interno del bilancio del Comune a ciò delegato) il budget destinato dai Comuni agli interventi ed ai servizi sociali da realizzare attraverso l'Ambito.**

L'assetto organizzativo interno dell'Ufficio Comune verrà ad essere progettato tenendo conto delle specificità di ogni territorio e della volontà politica delle Amministrazioni coinvolte; a tale proposito, si ritiene che il Comitato dei Sindaci possa, nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo, dettare ulteriori regole che i Comuni convenzionati non abbiano ritenuto opportuno inserire “ab origine” nella convenzione.

Impegni operativi della Regione Marche per sostenere l'applicazione dei processi di rafforzamento di ambito.

La Regione Marche si impegna a fornire assistenza e consulenza agli enti locali ai fini di rafforzare gli ambiti, strutturandoli nelle modalità minime riportate nelle presenti linee guida. In tale ottica, ferma restando la completa autonomia comunale, ragioni di praticità inducono ad allegare al presente atto uno schema di convenzione – tipo che gli enti locali possono utilizzare, considerandolo una sorta di “indice ragionato”, nel caso in cui ritengano opportuno strutturare gli ambiti utilizzando il modello della convenzione intercomunale prevista dalla legge n., 267/2000; un'ulteriore attività di assistenza e consulenza è garantita dalla Regione attraverso un apposito gruppo di lavoro costituito presso la sede della struttura regionale competente in materia di Servizi sociali. Uguale indicazione verrà data anche nella parte relativa alle Comunità Montane.

Tale gruppo di lavoro, che annovera professionalità esperte in materia giuridica, contabile e sociale, ha il compito di seguire gli Ambiti che lo richiedano nel loro percorso di strutturazione ed in particolare in quello organizzativo, di integrazione socio – sanitaria e di raccordo con i soggetti del terzo settore.

La Regione Marche si propone di incentivare anche l'utilizzo da parte degli ambiti del modello organizzativo “minimo” della convenzione secondo modalità che verranno riportate nel decreto di riparto del fondo unico sociale regionale e nazionale e che dovranno confluire in un fondo unico di ambito territoriale.

E' forse superfluo precisare che gli Ambiti che saranno strutturati nelle altre forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (unioni e consorzi) oltre a quelli che saranno strutturati mediante conferimento delle funzioni a consorzi e convenzioni già in atto ed esistenti sono parimenti destinatari di eventuali incentivi regionali, essendo considerato il modello della convenzione intercomunale come una fra altre forme associative aventi pari dignità.

Confluiranno nello stesso fondo unico di ambito territoriale anche i finanziamenti previsti ai sensi della normativa regionale di settore che segue un processo di pianificazione che si connette con i Piani di ambito sociale nelle modalità riportate nelle “linee guida per la predisposizione dei Piani triennali di ambito sociale – obiettivi 2005/2007.

Compatibilmente con i tempi di definizione degli stanziamenti, la Regione si impegna a garantire l'aderenza dell'attività di programmazione con la formulazione dei bilanci degli Enti locali, evitando forme inutili di frammentazione.

Ad un anno dall'approvazione delle presenti linee guida la Regione si impegna ad effettuare un monitoraggio attento dei processi di rafforzamento istituzionale avviati negli ambiti territoriali.

Terza parte - Ambiti territoriali sociali e Comunità Montane

Premessa

La previsione dell'assetto organizzativo e strutturale da delineare trova compatibile e rispondente configurazione giuridico-amministrativa per le Comunità Montane che coincidono territorialmente con l'Ambito e con il Distretto sanitario sia nel caso siano già state individuate quali enti capofila dell'ambito sia in caso contrario.

Detto assetto viene rafforzato inoltre sul fondamento dell'applicazione del principio di sussidiarietà, anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale a livello territoriale e comprensoriale, conferiti alla Comunità Montana dai Comuni membri e gestiti dalla medesima.

Nel caso del conferimento alla Comunità Montana delle funzioni sociali dei Comuni, la struttura organizzativa che, nell'ipotesi sopra rappresentata, costituiva l'ufficio comune, va organicamente integrata nella struttura comunitaria, quale settore organizzativo della stessa, sotto la direzione del Coordinatore d'Ambito.

Oltre alle condizioni di coincidenza territoriale sopra precisate e preordinate all'integrazione dell'A.T.S. nel contesto istituzionale della Comunità Montana, la funzionalità e l'operatività del sistema richiede anche l'applicazione dell'istituto della delega o del conferimento delle funzioni sociali da parte dei Comuni del comprensorio montano.

Ciò stante, può ritenersi configurabile la costituzione del sistema integrato di interventi e servizi sociali come più sotto organizzato, che garantisce una pronta ed efficace risposta alle esigenze di un completo assetto strutturale, funzionale e gestionale per la specifica e particolare casistica trattata.

I relativi rapporti e la disciplina di condizioni, forme e modalità di esercizio associato delle funzioni sociali delegate o conferite dai Comuni alla Comunità Montana verranno, ovviamente, regolati con apposita convenzione, come avviene nel caso di delega o conferimento di funzioni

.

La configurazione giuridica

Nel caso di coincidenza territoriale tra l'ATS, Distretto Sanitario e Comunità Montana diventa configurabile la soluzione per la quale l'Ambito Sociale si identifica organizzativamente e operativamente con l'Ente Comunità Montana, potendo essere strutturalmente integrato nel contesto istituzionale della Comunità Montana stessa.

Attraverso tale identificazione la funzione sociale si giova della personalità giuridica piena dell'ente locale "Comunità Montana". L'identificazione prospettata fa comunque salva la potestà di indirizzo della Regione Marche (attraverso linee guida, direttive ecc.) che continuerà ad esercitare indirizzo e verifica sulle attività sociali integrate, la cui disciplina potrà trovare forma giuridicamente rilevante e cogente con apposita legge regionale di principio.

Le Comunità Montane vantano una esperienza consolidata di programmazione sovracomunale e gestione associata di servizi e sono

per definizione giuridica "unione di Comuni montani". Tale soluzione presenta il vantaggio di non comportare la creazione di ulteriori strumenti di rappresentanza politico-amministrativa, poiché i Comuni sono già presenti negli organi istituzionali dell'Ente (Consiglio Comunitario) con propri rappresentanti; essa, inoltre, dispone di una struttura amministrativa per le funzioni di staff (affari istituzionali, servizi finanziari, ufficio tecnico).

Senza turbare l'assetto territoriale degli Ambiti consolidato nella prima fase di sperimentazione, questa soluzione accomuna immediatamente gli Ambiti Sociali nei quali la Comunità Montana è già stata individuata come ente capofila, ma costituisce un modello al quale possono liberamente rifarsi altri territori ed altre realtà locali con caratteristiche simili, sulla base della scelta dei Comuni e della Comunità Montana ad essi appartenenti.

A tal fine si ritiene proponibile il seguente modello organizzativo funzionale:

- **Il Comitato dei Sindaci o Conferenza dei Sindaci (già statutariamente prevista per le CC.MM.)**
 - Continua ad esercitare le funzioni e prerogative previste dalle disposizioni vigenti e dalle linee di indirizzo regionale, anche per le funzioni sociali attribuite alla comunità Montana, in particolare relativamente a quelle di programmazione e di indirizzo delle attività sociali della Comunità. Inoltre sulla base di un'apposita modifica dello Statuto comunitario preordinata alla previsione delle seguenti, nuove, funzioni definisce e propone ai Comuni ed alla Comunità Montana il Piano Sociale di Ambito per la progettazione e la realizzazione della rete dei servizi e interventi sociali, predisposto dal Coordinatore d'Ambito e programma le attività territoriali del distretto per la parte relativa all'integrazione socio-sanitaria che è parte integrante del piano di zona. Il Comitato, inoltre, propone alla Giunta della Comunità Montana il bilancio sociale di previsione, predisposto dal Coordinatore d'Ambito, e finalizzato a chiedere l'assegnazione, da parte della Giunta, delle risorse finanziarie necessarie al Coordinatore, nell'ambito del procedimento di approvazione del P.E.G., e per la realizzazione delle attività dell'A.T.S.
 - Ferma restando l'autonomia organizzativa in capo a ciascuna Comunità Montana detto Organismo risulta composto esclusivamente dai Sindaci (in considerazione, in particolare, della funzione di Autorità Sanitaria Locale affidata agli stessi) e dal Presidente della Comunità Montana per tutta la durata del mandato amministrativo anche nel caso quest'ultimo organismo non fosse stato individuato come capofila o il Presidente stesso non fosse stato indicato come Presidente del Comitato dei Sindaci.
 - Tale forte individuazione rende estremamente autorevole l'Organismo, garantisce maggiore continuità ai suoi lavori, evita duplicazioni di competenze politiche all'interno dei singoli enti e contribuirebbe alla costituzione di una costante forma di riferimento e di referenza da parte dei vertici istituzionali.
 - Ciò favorisce, inoltre, l'identificazione tra "Comitato dei Sindaci"

nell'ambito della legislazione in materia sociale, con il "Comitato dei Sindaci di Distretto" previsto dall'art. 22 della L.R. 13/3.

- Il Comitato dei Sindaci invece si differenzia dalla "Conferenza dei Sindaci" - prevista negli Statuti delle Comunità Montane - la quale è presieduta dal Presidente della Comunità Montana, che la convoca, e alla quale sono affidate unicamente funzioni di carattere consultivo;
- In subordine si ritiene una buona prassi anche quella di delegare, a tantum per tutta la durata del mandato amministrativo, l'Assessore con delega ai servizi sociali. Ciò consente di interagire tra le parti istituzionali rappresentate, anche se, presumibilmente, con una maggiore complessità procedimentale, ma favorendo, al contempo, la specializzazione nel campo delle politiche sociali.

- **I Comuni**

- Riservano al Comitato dei Sindaci, nella convenzione con le condizioni di delega e di esercizio della stessa, le funzioni ed il ruolo di garante, di indirizzo e di monitoraggio, della funzione delegata,;
- Conferiscono alla Comunità Montana le risorse proprie di bilancio destinate ai servizi ed interventi da gestire in forma delegata e/o associata;
- Autorizzano la Regione a trasferire alla Comunità Montana la quota del fondo regionale per le politiche sociali destinata alla gestione dei servizi associati

- **La Comunità Montana**

- Approva, con atto consiliare, il piano sociale di zona;
- Accetta le deleghe o l'attribuzione di funzioni da parte dei Comuni;
- introita le risorse di bilancio destinate dai Comuni o trasferite direttamente dalla Regione destinandole all'Area/Settore Servizi sociali, per la gestione in forma associata dei servizi
- Assegna, con delibera di Giunta di approvazione del P.E.G., le risorse finanziarie al Coordinatore d'Ambito per la realizzazione delle attività dei servizi sociali, tenuto conto del bilancio sociale; provvedendo altresì, alle conseguenti modifiche in caso di eventuali variazioni finanziarie al bilancio dell'Ente in corso di esercizio;
- Approva, con delibera di Consiglio, il Piano annuale/triennale d'Ambito e l'accordo di programma per la sua attuazione.

- **Il responsabile dell'Area/Settore Servizi Sociali - Coordinatore d'Ambito**

La coincidenza giuridica tra ATS ed Ente gestore dei servizi elimina in radice le problematiche legate allo scollamento tra fase di individuazione degli interventi e gestione degli stessi, con la creazione di una specifica "Area

Servizi Sociali” specificamente dedicata alla realizzazione dei programmi e degli interventi sociali sotto la direzione e gestione del Coordinatore d’Ambito Responsabile del Servizio dell’Area o Settore “Servizi Sociali” che assume in tal senso specifiche funzioni dirigenziali nelle modalità riportate alla successiva quarta parte.

L’Area (o Settore) consente di garantire l’applicazione della specificità professionale del Coordinatore, una stretta sinergia programmatica e operativa con l’Assessorato regionale alle Politiche Sociali, una sede per il coordinamento generale e la gestione associata dei servizi, con diretta responsabilità gestionale.

In virtù della notevole complessità dei compiti assegnati alla luce della riforma nazionale e regionale, l’Area o Settore deve essere adeguatamente strutturata sia dal punto amministrativo che per quanto attiene al servizio sociale professionale e l’Ufficio di Promozione Sociale, a garanzia del rafforzamento del sistema delle politiche sociali regionali e della operatività del Coordinatore. Questi deve dunque, anche in questo caso, riunire in sé le funzioni di:

- “facilitatore” e interfaccia significativo con la Regione la cui azione è finalizzata allo sviluppo della governance locale e regionale nella programmazione, concertazione e coprogettazione dei servizi a livello territoriale
- Responsabile della direzione della specifica “Area/Settore servizi sociali” della Comunità Montana, con compiti di direzione e di coordinamento generale a livello d’Ambito e di programmazione di Area o Settore all’interno della struttura organizzativa della Comunità Montana, in attuazione della funzione attribuita o delegata dai Comuni ed esercitata in forma associata

I Fondi regionali per l’ambito sociale

In presenza di delega alla Comunità Montana, i finanziamenti regionali destinati alla gestione dei servizi associati (percentuale da definire rispetto al Fondo Unico) all’Ambito Sociale dovranno essere attribuiti direttamente alla Comunità Montana, al fine di garantire la continuità nel tempo dei servizi programmati.

Quarta parte – Ambiti territoriali sociali e Province

Le Province concorrono alla programmazione sociale a livello locale soprattutto nella lettura del territorio e nella rilevazione dei bisogni sociali. Il Piano Sociale Regionale e la L. 328/2000 - in particolare all'art. 7 - prevedono che i governi regionali disciplinino il ruolo delle Province nei punti relativi alla:

- costituzione di un quadro conoscitivo dei bisogni, delle risorse e degli interventi attivati sui territori di pertinenza;
- individuazione dei fenomeni sociali più rilevanti sulla base di un'attenta analisi dell'offerta assistenziale;
- promozione, d'intesa coi Comuni, di iniziative formative, con particolare riferimento alla formazione professionale di base;
- partecipazione alla definizione e all'attuazione dei Piani di Ambito Sociale.

Per la realizzazione delle soprariportate indicazioni operative le Province:

- si dotano, nell'ambito dell'Osservatorio Regionale per le Politiche Sociali, di *Osservatori provinciali* per la rilevazione dei bisogni e dei servizi sulla base di indicazioni regionali individuate tramite accordi sottoscritti tra le parti;
- istituiscono, con proprio atto, un "*Coordinamento provinciale delle Politiche Sociali*" che svolge funzione di raccordo tra l'attività di rilevazione degli Osservatori provinciali, le attività di programmazione sociale degli ambiti territoriali di riferimento e le attività inerenti politiche di settore in stretto collegamento con il livello regionale.

Il Coordinamento provinciale, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale della struttura delle Amministrazioni Provinciali di riferimento.

Quinta parte – modalità di selezione del responsabile dell'ufficio/Coordinatore di ambito

Dalla impostazione delle configurazioni giuridiche dell'Ambito territoriale (Comunità Montana, Convenzione con Ufficio comune, Consorzio o Azienda Speciale Consortile, Unione dei Comuni) deriva che l'assegnazione delle funzioni di Coordinatore d'Ambito può avvenire comunque solo nei confronti di un soggetto iscritto all'elenco regionale degli aspiranti al ruolo di Coordinatore istituito dalla Regione Marche con DGR n. 1674/01, che entra in rapporto di lavoro e di servizio, a seconda della soluzione prescelta:

- con la Comunità montana ed incardinato nell' "Area/Settore Servizi sociali" appositamente istituita;
- con il Consorzio o Azienda Speciale Consortile
- con l'Unione dei Comuni.

Nel caso in cui la scelta ricada sulla "Convenzione intercomunale con creazione di un Ufficio Comune", il Coordinatore di ambito entrerà in rapporto di lavoro con uno dei Comuni convenzionati (preferibilmente con quello che gestirà il budget all'interno del proprio bilancio) ed in rapporto di servizio con l'Ufficio Comune" con inquadramento dirigenziale nelle modalità previste dal T.U. sul pubblico impiego e dal relativo contratto di lavoro, per un congruo periodo minimo che coincida con la durata del Piano Sociale di Zona pluriennale (3 anni) e un massimo coincidente con il mandato amministrativo dei Comuni (5 anni) comunque rinnovabile.

Nel caso di Comunità Montane, già dotate di dirigenza, il Coordinatore d'Ambito in rapporto di dipendenza con l'Ente, potrà essere incaricato di posizione organizzativa di alta professionalità, di cui all'art.10 del CCNL 22/01/2004, con espressa delega di tutte le funzioni dirigenziali di cui all'art.107 del TUEL. Allo stesso dovrà essere corrisposto il massimo valore economico della retribuzione di posizione e di risultato. La retribuzione tabellare, di posizione e di risultato seguiranno gli aggiornamenti economici ogni volta previsti nei rispettivi CCNL.

Allegato A

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE....., PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE SOCIALE E LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI (art. 30 D. Lgs. n. 267/2000)

In ..., l'anno ..., il giorno del mese dinella sede Municipale di e più precisamente nell'ufficio del Segretario Comunale dott...., nato a..., il..., residente in..., via.... (C.F.....), domiciliato in...,

tra

il Comune di ... (Codice Fiscale ... e Partita I.V.A. ...), avente sede legale in ..., rappresentato dal Responsabile del Servizio...;

il Comune di ... (Codice Fiscale ... e Partita I.V.A. ...), avente sede legale in ..., rappresentato dal Responsabile del Servizio...;

il Comune di ...

il Comune di ...

il Comune di ...

il Comune di ...

ciascuno appositamente autorizzato alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi enti, in forza delle seguenti deliberazioni che ancorché non allegate al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale:....

PREMESSO

- che il decreto legislativo 267/2000 prevede all'art. 30 che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti, gli enti locali possano stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici;

- che il D.Lgs., n. 112 del 31.03.1998, recante disposizioni in materia di "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regione ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15.03.1997, n. 59", al Capo II del Titolo IV, affida alla competenza dei Comuni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;

- che la Legge 328/2000, avente ad oggetto "il sistema integrato dei servizi sociali" descrive le funzioni amministrative di competenza comunale relative agli interventi sociali, nel dettaglio e prevede che l'esercizio delle inerenti funzioni avvenga a livello di ambito;

- che le linee guida regionali per la riorganizzazione istituzionale degli ambiti sociali territoriali promuovono e prevedono l'incentivazione del cennato modello organizzativo della convenzione, che si caratterizza per la sua flessibilità e per l'esiguo impatto delle spese necessarie per il suo funzionamento;

- che l'articolo 15 della legge n. 241/1990 prevede, in senso generale, che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- che dalla normativa nazionale e regionale vigente, e in particolare dal combinato disposto degli articoli 2 e 3 del D.Lgs. n. 502/1992, dell'articolo 6 della L.R. n. 22/1994 e dell'articolo 8 della L.R. n. 26/1996 emerge la necessità di individuare, nell'organizzazione delle attività relative all'esercizio delle funzioni sociale, socio-sanitaria e sanitaria modalità di gestione, coordinamento e programmazione che perseguano il fine della corretta integrazione socio-sanitaria;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

ART. 2 – OGGETTO

I Comuni contraenti esercitano in forma associata la funzione sociale e gestiscono secondo la stessa modalità gli interventi ed i servizi sociali.

Altre funzioni di competenza comunale potranno essere svolte ed i relativi servizi gestiti con la presente forma associativa attraverso la modifica della presente convenzione.

ART. 3 - MODALITÀ

Per le attività di cui all'articolo precedente viene individuata la forma associativa di cui all'articolo 30 del D. Lgs. n. 267/2000, e segnatamente quella costituita dalla costituzione di un ufficio comune cui affidare l'esercizio delle funzioni sociali comunali in luogo degli enti partecipanti all'accordo.

L'ufficio comune, dotato di autonomia gestionale da svolgersi attraverso l'adozione di determinazioni dirigenziali adottate dal Direttore dell'Ufficio e dagli altri dirigenti facenti parte dello stesso, opera con personale distaccato dagli enti partecipanti, con i quali mantiene il proprio rapporto giuridico di lavoro, ancorchè posto, sotto il profilo gerarchico alle dipendenze del Direttore dell'U.C..

Il Comune di viene individuato come ente preposto alla gestione contabile delle funzioni affidate all'Ufficio Comune. A tal fine, i Comuni associati conferiscono al Comune delegato alla gestione contabile le risorse finanziarie, con le modalità previste dalla seguente convenzione.

La sede dell'Ufficio Comune è stabilita nei locali posti in Comune di, via, n.

ART. 4 – IMPEGNI

I Comuni contraenti :

- § affidano all'Ufficio Comune l'esercizio delle proprie funzioni sociali, intendendo per tali quelle di cui agli articoli 128 e 131 del D. Lgs. n. 112/98 ed all'articolo 1 della legge n. 328/2000, fatta eccezione per le seguenti:
.....
affidando all'Ufficio medesimo la gestione, unitaria ed in nome proprio, di tutti i servizi e gli interventi che costituiscono espressione delle funzioni attribuite;
- § individuano di comune accordo le seguenti sedi di svolgimento del servizio e la relativa articolazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici:
.....
- § attribuiscono al Direttore dell'U.C. anche il compito di fungere da Coordinatore di Ambito, nelle modalità riportate sulle precedenti linee guida, e di referente per il Comitato dei Sindaci; l'onere economico relativo al è supportato dalla Regione Marche;
- § danno atto che in virtù di quanto previsto dalla presente convenzione, sono trasferiti dai Comuni all'Ambito sociale ... , nella materia oggetto della convenzione, i poteri gestionali originariamente riconosciuti dall'ordinamento privato e pubblico al Comune, ed i compiti istruttori relativi agli atti di programmazione e regolamentari;
- § l'ambito assolverà alle funzioni oggetto della presente convenzione in conformità agli atti di indirizzo espressi dal Comitato dei Sindaci;
- § riconoscono agli uffici costituendo la titolarità delle seguenti risorse finanziarie:
 - ogni risorsa derivata dai Comuni per gli interventi e per i servizi sociali specificatamente destinata all'Ambito e più precisamente quelle risultanti dall'allegato programma economico – finanziario iniziale, e da quelli successivi;
 - eventuali altre risorse che l'Ambito è legittimato a riscuotere ed a pretendere in ragione del servizio svolto;
 - ogni altro diritto attinente l'attività;
 - la riscossione degli eventuali contributi erariali, comunitari e da privati, in relazione alle funzioni svolte;
 - la riscossione di contributi pubblici e privati, in relazione ai servizi svolti.
- § dispongono dei finanziamenti ed incentivi ricevuti, che sono introitati in un apposito settore del bilancio dell'Ente designato a svolgere la funzione contabile e viene gestito dal Direttore dell'U.C., per le finalità indicate nella convenzione, nell'ambito di uno specifico P.E.G. approvato dalla Conferenza dei Sindaci e con specifico vincolo di destinazione delle risorse ai servizi sociali.

ART. 5 - INDICATORI DI MONITORAGGIO

Le parti contraenti individuano quali indicatori di monitoraggio:

Il numero complessivo di utenti;

La rilevazione di dati di efficienza ed efficacia della struttura (costo complessivo del servizio, costo per utente);

Grado di soddisfacimento dell'utenza, da rilevare attraverso la somministrazione di questionari;

Ulteriori e diversi elementi di monitoraggio potranno essere indicati dal Coordinatore dell'Ambito.

ART. 6 – DURATA

La presente convenzione decorre dalla sua stipula fino alla data del..., senza possibilità di tacito rinnovo e di anticipato recesso. Tale conferimento di competenze può essere rinnovato solo con successivi appositi provvedimenti adottati dai singoli enti che vi aderiscono, ciascuno attraverso il proprio organo competente ai sensi dell'art.30, comma 1, D.lgs.267/2000. A tale fine il Presidente del Comitato dei Sindaci promuove, almeno sei mesi prima della scadenza della presente convenzione, l'avvio del procedimento relativo all'eventuale rinnovo.

Art. 7 - PRINCIPI

L'organizzazione in forma associata deve essere sempre improntata ai seguenti principi:

- Ø massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- Ø preciso rispetto dei termini del procedimento e della carta dei servizi;
- Ø rapida risoluzione di contrasti e delle difficoltà interpretative;
- Ø divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- Ø standardizzazione della modulistica e delle procedure;
- Ø costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, anche mediante l'introduzione della firma elettronica, ed al miglioramento dell'attività di programmazione.

Art. 8 – SPECIFICAZIONE FUNZIONI DI COMPETENZA DEI COMUNI

1. Restano in capo ai singoli comuni esclusivamente le competenze che la presente convenzione espressamente esclude dall'affidamento all'Ufficio Comune.

2. Inoltre, i comuni provvedono a :

a) distaccare presso l'Ufficio Comune il proprio personale addetto ai servizi sociali, e segnatamente:

il Sig.

la Signora

b) nominare un proprio referente per l'ufficio comune che svolge le funzioni di collegamento fra la struttura interna del comune e l'ufficio in convenzione;

c) mettere a disposizione dell'Ufficio Comune un finanziamento iniziale di € (*specificare l'ammontare dei rispettivi contributi*), che il Comune delegato a svolgere le funzioni contabili introiterà in apposito/i capitolo/i di bilancio destinato/i alle spese relative alle dotazioni strumentali dell'Ufficio Comune, al pagamento delle relative utenze, ecc.;

Art. 9 - ORGANISMI ASSOCIATIVI

1. I poteri di indirizzo e controllo politico e di direzione tecnica per le attività in menzione sono esercitati, rispettivamente dal Comitato dei Sindaci dell'ambito territoriale e dal Direttore dell'U.C..

2. In particolare, il Comitato dei Sindaci approva il piano economico finanziario ed il rendiconto di gestione di cui agli articoli 12 e 13 della presente convenzione; valuta la qualità dei servizi ed il raggiungimento degli obiettivi anche con riferimento alla valutazione del personale.

3. Il controllo interno è esercitato dagli organi esistenti presso ciascun ente membro, con oneri a carico dei singoli comuni.

ART. 10 - COMITATO DEI SINDACI

1. Il Comitato dei Sindaci di cui all'articolo precedente aggiunge alle proprie funzioni in tema sanitario e socio-sanitario quelle previste dalla presente convenzione, relativamente all'esercizio delle quali trova applicazione, in quanto compatibili, le norme legislative e regolamentari, regionali e locali, che già disciplinano il Comitato stesso e che potranno essere integrate, con riferimento alle nuove funzioni.

Art. 11 - FONTI FINANZIARIE E RIPARTO COSTI

1. Le risorse finanziarie necessarie a sostenere l'attività dell'Ufficio derivano dai trasferimenti comunali e regionali, dagli altri trasferimenti a titolo di contributi ottenuti da enti pubblici e privati, nonché da entrate proprie, relative ai servizi gestiti.

2. Ogni ente associato iscrive nel proprio bilancio le somme da trasferire all'Ambito in relazione all'attività svolta in forma associata, così come risultanti dal piano economico-finanziario di previsione, elaborato dall'Ambito.

3. L'ente delegato all'esercizio della funzione contabile iscrive nel proprio bilancio, in apposito settore, tutte le entrate e le risorse messe a disposizione dell'Ambito ai sensi dei commi precedenti, nonché le spese necessarie per lo svolgimento dell'attività di competenza dell'ufficio comune.

4. Le spese dell'U.C. sono ripartite fra i Comuni convenzionati in rapporto al numero rispettivi abitanti, come dalla seguente tabella:

COMUNE	ABITANTI

Fatte salve le spese relative ai servizi ed ai progetti che la programmazione delle attività preveda con riferimento esclusivo al territorio di determinati comuni.

Dalla quota annuale di finanziamento prevista per ogni singolo Comune sarà detratto il costo del personale dal Comune stesso distaccato presso l'U.C..

5. Entro il 30 giugno di ciascun anno, in base all'approvazione del piano economico finanziario preventivo di cui all'articolo che segue, gli enti aderenti provvedono a liquidare all'U.C. un'anticipazione del 50% sulle somme di rispettiva spettanza per l'esercizio in corso.

Entro 30 giorni dalla presentazione ed approvazione del rendiconto consuntivo i comuni aderenti provvedono a liquidare all'Ambito il saldo delle somme di rispettiva spettanza a titolo di contribuzione annuale al servizio associato per l'esercizio precedente.

Art. 12 - PREVISIONI CONTABILI E PROGRAMMATICHE

1. In corrispondenza con l'elaborazione dei bilanci preventivi dei comuni e comunque entro il 30 novembre di ogni anno il Comitato dei Sindaci approva il piano economico-finanziario del servizio associato per l'esercizio successivo, predisposto dall'U.C.:

2. Il piano contiene una dettagliata relazione sugli interventi e sui servizi programmati, sulle modalità di realizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, sui sistemi di affidamento dei servizi da esternalizzare, sui relativi costi e sulle risorse umane da utilizzare.

2. Il piano, una volta approvato, viene trasmesso agli enti associati per gli adempimenti di competenza e costituisce il documento in base al quale ciascun ente aderente iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale.

3. L'ufficio comune si impegna a verificare l'andamento dei costi e delle spese in corso di esercizio sottoponendo eventuali varianti o assestamenti del Piano all'approvazione del Comitato dei Sindaci aderenti con le stesse modalità

della sua approvazione; il documento approvato sarà trasmesso agli enti aderenti non oltre il 31 ottobre di ciascun anno per i provvedimenti di competenza.

4. Il Comune delegato all'esercizio della funzione contabile contabilizza sugli appositi capitoli di bilancio le entrate e le spese di competenza dell'U.C. sulla base di atti di accertamento e di impegno adottati dal Direttore dell'Ufficio.

Art. 13 - RENDICONTO DI GESTIONE

1. Il rendiconto annuale del servizio associato è costituito da un documento economico-finanziario riepilogativo desunto dai risultati della gestione annuale.

2. Il rendiconto viene sottoposto all'approvazione del Comitato dei Sindaci, unitamente alla relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, entro il 31 maggio dell'anno successivo e trasmesso agli enti aderenti per i provvedimenti di competenza.

ART. 14 - GARANZIE

La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di compartecipazione di tutti gli enti associati, deve assicurare la medesima ed identica cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli enti partecipanti.

Si conviene che ciascun comune ha diritto di sottoporre direttamente all'Ambito proposte e problematiche attinenti l'attività convenuta.

La risposta o le decisioni conseguenti adottate dagli organi dell'Ambito devono pervenire all'ente richiedente entro il termine di giorni 30 dalla data di ricevimento della proposta o della richiesta.

ART. 15- TRASFERIMENTI REGIONALI

La Regione Marche accrediterà presso il Comune delegato a svolgere la funzione contabile relativa all'Ufficio Comune tutti i finanziamenti relativi alle funzioni svolte in forma associata di cui alla presente convenzione.

ART. 17 - INFORMAZIONI

Qualora un Amministratore Comunale le richieda, dovranno essere trasmesse agli enti convenzionati tutte le deliberazioni ed i provvedimenti di gestione adottati dagli uffici comuni, in ordine alla attività amministrativa riguardante l'oggetto della convenzione.

Gli enti locali partecipanti sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Ambito le deliberazioni e gli atti che, comunque, possono avere attinenza con le attività per le quali è stipulata la presente convenzione.

ART. 18 – BOLLO

La presente scrittura privata gode dell'esenzione del bollo ai sensi del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 642 Allegato B art. 16 nel testo integrato e modificato dall'art. 28 D.P.R. 30 Dicembre 1982, n. 955 e D.M. 20 Agosto 1992.

ART. 19 - REGISTRO

Per la presente scrittura privata non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi del comma 1) della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione" allegata al D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131.

ART. 20 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della presente Convenzione viene rimessa alle determinazioni di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dal Presidente della Giunta Regionale, in analogia a quanto previsto dall'articolo 34 del T.U.n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto,

Allegato 2

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER L'ESERCIZIO IN MODO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE SOCIALE E PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI ATTINENTI AL CORRISPONDENTE AMBITO SOCIALE TRAMITE CONFERIMENTO DAI COMUNI ALLA COMUNITA' MONTANA.

(ARTICOLO 30 - DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267).

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede della Comunità Montana _____, in attuazione alle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di conferimento di funzioni amministrative, per delega, dai Comuni all'ente montano e di istituzione, costituzione di uffici unici per l'esercizio in modo associato di corrispondenti servizi, anche a carattere intercomunale,

TRA

- q Comune di _____, avente sede legale in _____, rappresentato dal _____, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di _____, in forza alla deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge - C.F. _____;
- q Comune di _____, avente sede legale in _____, rappresentato dal _____, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di _____, in forza alla deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge - C.F. _____.
- q Comunità Montana _____, con sede a _____ - via _____, ente pubblico locale (di seguito chiamata Comunità Montana), rappresentato da _____, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di _____, in forza alla deliberazione del Consiglio Comunitario n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge - C.F. _____.

PREMESSO, che:

- i Comuni sopra costituiti e rappresentati intendono gestire le proprie competenze sociali in forma coordinata e associata dell'ambito territoriale sociale (ATS n. __) conferendole alla Comunità Montana;
- l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti i servizi sociali rappresenta valida soluzione, soprattutto per gli Enti di minore dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione omogenea per l'intero ambito territoriale, nonché un contenimento dei relativi costi;
- la presente convenzione viene stipulata ai sensi e anche per le finalità previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e all'articolo 24 della legge regionale 16.01.1995, n. 12, in forza a cui i Comuni possono delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni proprie, conferite o attribuite per legge, nonché la competenza a gestire servizi pubblici locali o altri servizi rientranti nella loro titolarità, tenuto conto che il decreto legislativo 31.03.1998, n. 112, recante disposizioni in materia di "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regione ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15.03.1997, n. 59", al Capo II del Titolo IV, affida alla competenza dei Comuni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;
- la legge quadro 8.11.2000, n. 328, avente ad oggetto "il sistema integrato dei servizi sociali" nel descrivere le funzioni amministrative di competenza comunale relative agli interventi sociali, dispone che l'esercizio delle corrispondenti funzioni avvenga a livello di ambito ottimale, come individuato dalla Giunta Regionale delle Marche con deliberazione _____;
- le linee guida regionali per la riorganizzazione istituzionale degli ambiti sociali territoriali promuovono e prevedono l'incentivazione dell'accennato modello organizzativo per delega, con disciplina per convenzione,

che si caratterizza per la sua flessibilità e per l'esiguo impatto delle spese necessarie al suo funzionamento;

- dalla normativa nazionale e regionale vigente, in particolare dal combinato disposto degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo, n. 502, dell'articolo 6 della legge regionale, n. 22 e dell'articolo 8 della legge regionale, n. 26, emerge la necessità di individuare, nell'organizzazione delle attività relative all'esercizio delle funzioni sociali, socio sanitarie e sanitarie modalità di gestione, coordinamento e programmazione che perseguano il fine della corretta integrazione socio sanitaria;
- inoltre, per quanto attiene l'esercizio delle funzioni sociali delegate, si terrà conto delle soluzioni organizzative o strutturali adottate dalla Comunità Montana e del possibile utilizzo del personale comunale per assegnazione temporanea, comando funzionale o mobilità, in base anche alle vigenti norme contrattuali, all'ente montano, con applicazione del principio costituzionale di "buona amministrazione" e di quello, più generale, "di collaborazione e cooperazione".

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite e rappresentate;

SI CONVIENE E STIPULA

ARTICOLO 1

PREMESSE

1. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

ARTICOLO 2

OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

1. I Comuni di _____ nell'esercizio dei poteri e delle prerogative loro spettanti per legge, nel conferire all'ente montano le funzioni sociali attinenti al corrispondente ambito territoriale, si impegnano a trasferire alla Comunità Montana le necessarie risorse umane e finanziarie per la gestione in forma associata dei relativi servizi sociali da esercitare tramite la istituzione e costituzione di unica struttura amministrativa (Servizio sociale unico di Vallata). I predetti Comuni svolgeranno in modo unificato i servizi sotto elencati, nella modalità organizzativa sopra ricordata. Altre funzioni di competenza comunale potranno essere svolte ed i relativi servizi gestiti con la stessa forma associativa tramite l'opportuna modifica o integrazione della presente convenzione;
2. L'esercizio da parte della Comunità Montana delle funzioni sociali comprende i seguenti compiti e attività: _____
3. Restano esclusi dalla presente convenzione i servizi inerenti le seguenti attività: _____

ARTICOLO 3

CONFERIMENTO-DELEGA MODALITÀ DELLA GESTIONE ASSOCIATA

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 della presente convenzione, i Comuni di cui sopra conferiscono e delegano alla Comunità Montana, con le modalità e secondo i limiti disciplinati dal presente atto, le predette funzioni sociali; nonché quelle di gestione e organizzazione in modo associato dei Servizi sociali per l'ATS n. -
2. La Comunità Montana _____, in persona del costituito rappresentante, accetta la presente delega e si impegna ad esercitarla conformemente a quanto espresso nel presente atto e nelle deliberazioni consiliari di conferimento nelle quali le amministrazioni comunali hanno fissato gli obiettivi di risultato da raggiungere per effetto della gestione in forma associata del servizio servizi sociali..
3. Per la realizzazione degli obiettivi di risultato e lo svolgimento in modo associato dei compiti e delle attività di cui alla presente convenzione, in luogo degli enti comunali partecipanti all'accordo, è costituito presso l'ente montano il Servizio sociale Unico di Vallata cui affidare l'esercizio delle funzioni sociali comunali e di gestione associata dei relativi servizi. Il Servizio sociale Unico si incardina nella struttura organizzativa definita dall'ente montano in relazione alla propria autonomia regolamentare e organizzativa. In particolare, esso disporrà di

adeguata dotazione organica, con individuazione dei necessari profili professionali. Inoltre, avrà un responsabile, in possesso del requisito di iscrizione all'albo regionale dei Coordinatori di ambito, cui affidare anche l'esercizio delle funzioni gestionali, con capacità concludente nei rapporti giuridici verso l'esterno nei limiti o condizioni previsti per legge.

4. Il Servizio sociale Unico di vallata sarà composto dal personale della Comunità Montana e/o assegnato temporaneamente dai Comuni a tempo pieno, alle dipendenze solo funzionali dell'ente montano, mantenendo il Comune di provenienza la titolarità e gestione del rapporto di lavoro.
5. Il personale comunale che verrà impiegato a tempo pieno presso l'ente montano può essere a questo comandato, rimanendo quindi la titolarità del rapporto di lavoro con l'originario ente di appartenenza. Le Amministrazioni coinvolte dovranno distinguere nelle proprie dotazioni organiche il personale destinato alla Comunità Montana per le funzioni delegate; così come la Comunità Montana opererà una distinzione tra personale proprio e personale dei Comuni assegnato per la gestione associata in argomento. Per il trattamento economico e il trattamento accessorio si applicherà il vigente CCNL o decentrato aziendale.
6. 7. Resteranno di competenza dell'ente di appartenenza le procedure relative alle progressioni economiche orizzontali e verticali, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza prodotti dalla Comunità.
7. 8. Nel rispetto della disciplina regolamentare e contrattuale vigenti, sia per quanto attiene all'area della dirigenza che del comparto Regione-Autonomie locali, relativamente al personale assegnato, le risorse finanziarie destinate a compensare in modo accessorio le prestazioni di lavoro rese in favore della gestione associata, saranno definite in forza della contrattazione decentrata integrativa, per gli aspetti a questo livello negoziale demandati, con applicazione degli istituti contrattualmente previsti e, ove necessario, riproporzionando le indennità di posizione e di risultato dei dipendenti con funzione apicali negli enti di provenienza.
8. 9. Le parti si impegnano, inoltre, a verificare tramite adeguato monitoraggio i risultati prodotti e conseguiti per effetto della gestione in modo associato della funzione, soprattutto con riferimento ai servizi resi e alle prestazioni espletate dal Coordinatore d'ambito e dal Servizio sociale Unico di Vallata in favore di ciascuna realtà comunale.

ARTICOLO 4

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'ente montano ha il compito di gestire i servizi relativi alle funzioni sociali integrate in favore dei Comuni partecipanti, impegnandosi a favorire e sostenere le predette attività anche mediante l'acquisizione di trasferimenti statali e regionali oltre, ovviamente, quelli comunali.
2. L'ambito territoriale ottimale del servizio associato per l'espletamento della correlata funzione sociale è quello individuato dalla Regione Marche con deliberazione di Giunta Regionale, corrispondente ai territori dei Comuni convenzionati. Nell'esercizio dei compiti affidatigli il personale del Servizio sociale Unico di Vallata è alla dipendenza gerarchica e/o funzionale del suo Responsabile.
3. L'organizzazione del servizio, la dotazione organica complessiva, ecc., nel rispetto dei principi generali di cui alla presente convenzione, saranno meglio specificati dal regolamento per la gestione in forma associata delle funzioni sociali, d'anziché richiamate, nel quale esplicitare anche le modalità di esercizio del servizio in base a criteri di adeguata copertura territoriale di tutti i Comuni. Il regolamento sarà approvato, contestualmente alla convenzione o successivamente ad essa, con apposita deliberazione dei Comuni e della Comunità Montana.
4. Fino da ora, tra gli enti convenzionati, è stabilito che:
 - a) gli enti convenzionati si impegnano a mettere a disposizione dell'ente delegato risorse umane e/o finanziarie, strumentali, necessarie per il corretto esercizio della funzione associata. Le risorse finanziarie saranno ripartite secondo i criteri previsti all'articolo 6 della presente convenzione.
 - b) la funzione di indirizzo (politico amministrativo) e di direttiva spetta all'organismo del Comitato dei Sindaci, previsto dalle linee guida regionali. Il Comitato adotta il piano sociale di zona, individua le risorse finanziarie necessarie all'attuazione del piano stesso e per il funzionamento dell'Ufficio Unico.
 - c) Il Servizio sociale Unico di Vallata avrà sede in I Comuni mettono a disposizione loro uffici per lo svolgimento in loro favore dell'ordinaria attività di servizio.

ARTICOLO 5

GRUPPO TECNICO - AMMINISTRATIVO DI COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO

Il sistema direzionale dell'attività di gestione associata è così articolato:

- q Il Comitato dei Sindaci, oltre alle prerogative di legge e regionali, svolge il compito di verificare l'andamento della gestione associata e l'attuazione delle attività e dei servizi di competenza assegnati all'ufficio associato. Elabora, inoltre, direttive ed indirizzi che dovranno essere attuati dal Responsabile Coordinatore d'Ambito e dall'Ufficio Unico di Vallata;
- q Il Responsabile del Servizio sociale Unico di Vallata, che esercita tutte le funzioni organizzative e gestionali previste dalla legge, dalle linee guida regionali e dal CCNL, nel rispetto delle direttive impartite dalle autorità sopra ricordate.

2. E' previsto un momento di coordinamento, di norma una o più volte in corso d'anno, tra Presidente Comunità Montana o assessore delegato, Sindaci o assessori delegati per le seguenti funzioni:

- definizione dei piani di lavoro;

programmazione delle attività;

definizione per ogni settore di obiettivi - risultati e risorse assegnate; programmazione delle campagne mirate;

verifica sull'andamento dei servizi e sui risultati ottenuti (monitoraggio)

predisporre ipotesi progettuali riferite a due o più comuni al fine di attuare interventi mirati a specifiche esigenze.

ARTICOLO 6

RISORSE FINANZIARIE - BENI STRUMENTALI

1. Le risorse finanziarie necessarie a sostenere l'attività e il funzionamento del Servizio sociale Unico di Vallata derivano dai trasferimenti comunali e regionali, da entrate proprie della Comunità Montana, da altri trasferimenti ottenuti a titolo di contributo da enti pubblici o privati, da altre entrate, anche relative ai servizi gestiti.
2. Ogni Comune contraente iscriverà nel proprio bilancio le somma da trasferire alla Comunità Montana in relazione all'attività svolta in forma associata, così come risultanti dal piano economico finanziario di previsione elaborato dal Responsabile dell'Ufficio Unico, da approvare a cura del Comitato dei Sindaci entro il _____
3. La Comunità Montana, ente delegato dai Comuni all'esercizio della funzione sociale e dei servizi sociali in forma associata. iscriverà nel proprio bilancio di previsione. in apposito programma - progetto, tutte le entrate e le risorse messe a disposizione da Regione e Comuni per l'espletamento delle attività di funzione sociale; nonché lo stanziamento a bilancio necessario per lo svolgimento delle attività di competenza dell'Ufficio Unico e per l'organizzazione e il funzionamento dello stesso.
4. Le spese relative all'attuazione della presente convenzione, ivi comprese quelle del personale e dell'Ufficio Unico, sono sostenute dalla Comunità Montana e ripartite tra i Comuni deleganti, in base al progetto associativo approvato dalle stesse, secondo i seguenti criteri: per il ____%; per il ____ %; per il ____%.
5. Dalla quota annuale di finanziamento prevista per ogni Comune sarà detratto il costo del personale dal Comune stesso assegnato o distaccato al Servizio Sociale Unico di Vallata. La Comunità Montana, in rapporto alle proprie disponibilità finanziarie, può concorrere all'abbattimento delle quote dei Comuni. Inoltre, è tenuta a comunicare periodicamente i conteggi parziali degli oneri di gestione a carico di ciascun Comune e, con la massima tempestività, eventuali maggiori oneri rispetto quelli preventivati.
6. Le somme stanziate da ciascun Comune per l'espletamento in forma associata del servizio in questione sono da trasferire alla Comunità Montana in più rate trimestrali, emettendo a favore del Tesoriere dell'ente i relativi mandati di pagamento. Entro e non oltre il 31.01 dell'anno successivo si approva il rendiconto di gestione a cura del Comitato dei Sindaci. I Comuni provvedono a liquidare alla Comunità Montana o questa ai Comuni il saldo delle somme di rispettiva spettanza.
7. 5. La spesa relativa al primo anno che i Comuni devono trasferire alla Comunità Montana entro il _____ stimata in _____, è la seguente:

COMUNE	IMPORTO in EURO	TOTALE

8. Gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, sono contenuti nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale della Comunità Montana sui quali è inserito apposito programma.
9. Le proposte programmatiche ed i suoi aggiornamenti sono sottoposte al Comitato dei Sindaci che approva il sopra ricordato piano economico finanziario del servizio associato entro il 31.10 di ogni anno, per l'esercizio successivo. Il piano dovrà contenere una dettagliata relazione sugli interventi e sui servizi programmati, sulle modalità di realizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, sui sistemi di affidamento dei servizi da esternalizzare, sui relativi costi e sulle risorse umane da utilizzare. Il piano una volta approvato è trasmesso ai Comuni e alla Comunità Montana per il proseguo degli atti di rispettiva competenza. Il responsabile del Servizio sociale Unico di Vallata si impegna a verificare non oltre il 30.06 l'andamento dei costi e delle entrate in corso di esercizio, con monitoraggio degli eventuali scostamenti da riequilibrare od assestare in corso d'anno, entro e non oltre il 30.09. Tale monitoraggio è comunicato al Presidente del Comitato dei Sindaci per l'assunzione dei provvedimenti di approvazione e competenza, previa valutazione di compatibilità anche finanziaria da parte degli organi esecutivi dei Comuni.
10. I Comuni si impegnano a indicare nella loro relazione previsionale e programmatica obiettivi e risorse finanziarie finalizzate a sostenere le attività del Servizio Sociale unico di Vallata. I responsabili dei servizi economico finanziari dei Comuni assumeranno i corrispondenti atti di accertamento e di impegno, provvedendo alla liquidazione e pagamento delle somme nei termini e modalità sopra descritte.
11. Per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione dei servizi in questione, lo scambio di informazioni tra enti aderenti alla presente convenzione dovrà essere continuativo e garantire i criteri della tempestività, certezza e riservatezza.

ARTICOLO 7

DURATA E REVOCA

1. La presente convenzione ha validità fino al _____.Può subire modificazioni o integrazioni in base a deliberazione assunta dai Consigli Comunali e della Comunità Montana finalizzate al miglioramento della gestione associata.
2. Ogni Comune non può revocare la delega prima del _____.Tanto meno recedere, anche parzialmente, dalla convenzione.
3. Modifiche strutturali e sostanziali della presente convenzione sono da assumersi con le stesse modalità di cui al comma precedente e devono essere approvate con conformi deliberazioni, da tutti i Consigli degli Enti associati.
4. Gli effetti derivanti dalla convenzione decorrono dal _____
5. Il mancato rispetto da parte dei soggetti contraenti della presente convenzione o degli accordi da essa conseguenti, comporterà responsabilità a carico del soggetto inadempiente anche per danni cagionati a terzi ed eventualmente agli altri soggetti stipulanti. A tale proposito si rinvia alle disposizioni e ai principi previsti in materia di obbligazioni e adempimento di contratti previsti dal Codice Civile. E' precisato, inoltre, che la risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni e la Comunità Montana in caso di difforme o contrastante interpretazione di ciascun patto negoziale, deve essere ricercata, prioritariamente, in via bonaria. In difetto di accordo amministrativo, la controversia sarà risolta dalla competente Autorità.

ARTICOLO 8

CONTROVERSIE - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Obiettivo delle Amministrazioni pubbliche convenzionate é il conferimento alla Comunità Montana della

titolarità piena della funzione sociale e del servizio servizi sociali. A tale scopo i Comuni autorizzano la Regione Marche ad accreditare alla Comunità Montana tutti i finanziamenti relativi alle funzioni sociali da svolgere in forma associata, megliodescritte all'articolo 2 della convenzione.

2. La Comunità Montana deve fare espressa menzione della delega di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio congiunto del servizio sono definitivi per cui contro di essi non è ammesso ricorso all'amministrazione dei Comuni.
3. La risoluzione alle controversie che possono derivare o sorgere a causa della convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in accordi transattivi o bonari definiti tra i contraenti.
4. Qualora non si potesse addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie saranno rimesse alla decisione dell'Autorità giurisdizionale competente per legge.

ARTICOLO 9

NORME DI RINVIO

1. Con riferimento all'oggetto della presente convenzione, si rinvia per quanto non espressamente disciplinato da questa alla normativa sul procedimento amministrativo per quanto concerne gli accordi tra amministrazioni pubbliche, alle norme in materia di accesso ai documenti amministrativi e alle leggi nazionali o regionali vigenti in materia di funzione sociale.
2. La convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, a cura della parte richiedente in quanto non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione dell'atto ai sensi del primo comma, tabella "Atti" allegata al DPR 76.04.1986. n. 1 s 1. Inoltre, l'atto è escluso dall'imposta di bollo in quanto trattasi di contratto tra amministrazioni pubbliche, in base alle vigenti disposizioni ministeriali in materia di esenzione dal bollo.

Letto, approvato e sottoscritto.

1 CONTRAENTI